



Provincia di Modena

IL PRESIDENTE

Atto numero 29 del 03/03/2026

OGGETTO: LINEE GUIDA PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 79 "FONDO RISORSE DECENTRATE - COSTITUZIONE" DEL CCNL 16/11/2022 COME INTEGRATO DALL'ART. 58 DEL CCNL 23/02/2026 - ANNO 2026.

In data 23/02/2026 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni locali per il triennio 2022-2024, che integra quanto previsto per il triennio 2019-2021 in materia di costituzione e utilizzo del fondo, fermo restando che a decorrere dall'anno 2018 il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31 comma 2 del CCNL 22.01.2014, nonché seppur nei limiti della previsione del D. Lgs. 75/2017 affluiscono anche le risorse di cui all'art. 32 comma 7 del CCNL 22/01/2014.

Le risorse di cui sopra confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato nel medesimo anno a carico del fondo alla retribuzione di posizione e risultato delle elevate qualificazioni.

Si precisa che la costituzione del fondo in parola non può prescindere da quanto previsto dalle disposizioni dei vigenti CCNL, dalle risoluzioni e gli indirizzi espressi dall'A.R.A.N., nonché dagli indirizzi della giurisprudenza prevalente in merito alla definizione del fondo risorse decentrate ed alla destinazione e la contrattazione decentrata a livello di Ente e che pertanto la maggior parte delle risorse decentrate suddette, essendo determinate attraverso un mero calcolo aritmetico, sono calcolate dai Responsabili dei Servizi preposti senza alcun margine di discrezionalità.

Si richiama inoltre a tal fine la Dichiarazione Congiunta n. 2 allegata al C.C.N.L. 22.01.2004 con la quale le parti concordano nell'affermare che tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti collettivi di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di "attività di gestione delle risorse umane" affidate alla competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi che vi provvedono mediante adozione di atti di diritto comune, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, secondo la disciplina dell'art. 5 comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli previsti dal sistema delle relazioni sindacali.

Con riferimento alla costituzione della parte variabile del fondo, prevista dalle voci di cui all'art. 31 comma 3 del CCNL 22/01/2004, si dà atto che sono rispettate le condizioni previste dalle disposizioni vigenti come di seguito elencate:

- l'art. 40 comma 3-quinquies del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 precisa che la contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel

rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

- l'art. 79 comma 4 del CCNL 16/11/2022 stabilisce che gli Enti possono stanziare le risorse alimentate con risorse variabili di cui al comma 2 lett. b), c) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge previste in materia, le risorse in parola non possono essere stanziate dagli enti in condizioni di dissesto.

La costituzione del fondo dovrà tener conto delle decurtazioni operate secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010, che stabiliva dei limiti in merito all'ammontare del fondo stesso e più precisamente che:

1. non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
2. è ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Tali previsioni sono state oggetto di una specifica circolare della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell'economia e finanze (n. 12 del 15 aprile 2011) e delle successive circolari emanate in particolare in occasione delle istruzioni del Conto annuale, che hanno fornito istruzioni operative circa la corretta modalità di applicazione della norma suddetta.

L'art. 1 comma 456 della legge 147/2013 ha previsto che la riduzione proporzionale dei fondi per la contrattazione decentrata integrativa prevista dal sopra richiamato articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 abbiano vigenza sino al 31 dicembre 2014 e che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.

La Circolare n. 20 del 8/5/2015 della Ragioneria generale dello Stato contiene istruzioni operative circa la decurtazione permanente da applicare a partire dal 2015 ai fondi per la contrattazione integrativa.

Per effetto dell'art. 1 comma 236 della legge 208/2015 a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

La Circolare 12/2016 della Ragioneria Generale dello Stato con riferimento all'applicazione della disposizione sopraccitata contenuta nella legge di stabilità 2016, afferma come tale riduzione proporzionale andrà operata, sulla base del confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell'anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell'anno 2015.

In relazione ai contenuti della legge 56/2014 come recepita della legge della Regione Emilia-Romagna 13/2015 e tenuto conto dei criteri approvati in sede di Osservatorio regionale, si è ritenuto di procedere preliminarmente rispetto alla riduzione proporzionale del fondo per il trattamento accessorio del personale prevista dalla legge 208/2015, a determinare la quota in diminuzione del fondo in relazione al trasferimento del personale a seguito del trasferimento di funzioni, secondo i principi contenuti nell'orientamento applicativo ARAN RAL056. Conseguentemente ai fini della riduzione proporzionale del fondo per l'anno 2016 è stato necessario creare basi omogenee in termini di quantità delle risorse e numero di dipendenti. In relazione a quanto sopra evidenziato al fine di costituire il fondo per l'anno 2016 si è ritenuto opportuno procedere come segue:

1. decurtazione del fondo dell'anno 2015 della quota corrispondente a quanto erogato in termini di trattamento economico accessorio che grava sulla parte fissa del fondo e sulle parti variabili che possono essere mantenute nell'anno 2016 ai dipendenti trasferiti, in modo da costituire la base dell'anno 2015 per l'ulteriore riduzione proporzionale del fondo 2016;
2. determinazione del valore medio dei dipendenti in servizio nell'anno 2015, mediante il calcolo della semisomma al 1/1 e al 31/12, al netto del numero dei dipendenti trasferiti a seguito del trasferimento delle funzioni. Il risultato ottenuto costituisce la base per calcolare percentualmente la riduzione percentuale del numero dei dipendenti mediante il medesimo calcolo della semisomma del personale in servizio nell'anno 2016.

In relazione al trasferimento definitivo del personale dei Centri per l'impiego presso l'Agenzia regionale per il lavoro, con decorrenza 1 marzo 2018 per i titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato e dal 1 giugno 2018 per i titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, si evidenzia come in particolare l'articolo 67 c. 2 lettera e) richiami espressamente l'art. 1 commi da 793 a 800 della legge 205/2017 che ha definito il passaggio delle competenze relative alle politiche del lavoro ai fini della corrispondente riduzione del fondo necessario per l'ente subentrante per sostenere a regime gli oneri del trattamento economico accessorio.

Le fonti di alimentazione del fondo in cui occorre una formale espressione di volontà o direttiva da parte dell'organo politico preposto sono:

- l'eventuale integrazione della componente variabile sino ad un importo massimo corrispondente al 1,2% del monte salari 1997, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa (art. 67 comma 4 del CCNL 21/5/2018);
- la facoltà prevista all'art. 17, comma 6 del CCNL 16/11/2022, di mettere a disposizione una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non rilevano ai fini dei limiti di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017;
- le somme di cui all'art. 14 c. 1 bis del decreto PA (D.L. 25/2025) come convertito nella L. 69/2025 che accedono alla parte stabile del fondo ma che non rilevano ai fini del limite sopra citato, nelle modalità e negli importi già definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa.
- la facoltà prevista dall'art. 58 del CCNL 2022/2024 in applicazione dell'art. 1 comma 121 della L. 207/2024 con decorrenza 1/1/2025.

L'art. 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del

mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse destinate alla contrattazione decentrate non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.

La suddetta riduzione proporzionale prevista dall'art. 23 del decreto legislativo 75/2017 è stata determinata secondo la metodologia già applicata per l'anno 2016 e seguenti.

L'art. 8, comma 4, del nuovo CCNL 16.11.2022 prevede che "Al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, la sessione negoziale, di cui al comma 1, ultimo periodo, va avviata entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento, compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione. Nell'ambito di tale sessione negoziale, l'Ente fornisce una informativa sui dati relativi alla costituzione del fondo di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione)" e che pertanto si rende necessario provvedere alla costituzione del fondo risorse decentrate anno 2026.

In base all'art. 79 del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022, nonché dalle integrazioni previste dall'art. 58 del CCNL 23/2/2026 la parte stabile del Fondo risorse decentrate è costituita:

- dall'unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017 (art 31, c.2 CCNL 2004), come certificate dal collegio dei revisori, comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto, come previsto dall'art. 67, c. 1, del CCNL 21 maggio 2018;
- dagli incrementi stabili degli importi indicati al comma 2, lett. a)-g) del medesimo art. 67 e dai nuovi importi indicati al comma 1, lett. b) e d) e al comma 1-bis dell'art. 79;
- dalle risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale.

Si evidenzia inoltre che ai sensi dell'art. 79, comma 1-bis, del CCNL 16.11.2022, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale (dal 01.04.2023) nella parte stabile del fondo risorse decentrate confluisce la quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, tenendo conto nel calcolo della percentuale di part time del personale dovendo garantire la neutralità finanziaria dell'operazione. L'ARAN, al riguardo, in risposta a nota n. 12364 del 25.11.2022, precisa che tale incremento "è per definizione un incremento di risorse stabile, ragione per cui, contrattualmente, non sono previsti meccanismi di decurtazione". Tale incremento dovrà essere adeguato all'anno intero anche per l'anno 2026 così come determinato per l'anno 2025 e 2024.

La componente variabile del fondo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno come disposto dal medesimo art. 79, comma 2, stanziabili, secondo le previsioni di cui al comma 4, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e dal comma 3 in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 604 della L. 234/2021 (Legge di bilancio 2022).

In particolare, sono stanziabili:

1. ex art. 79, comma 2, CCNL del 16.11.2022:

- A) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j) e k) del CCNL 21.5.2018, nel dettaglio che segue:
 - a) risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001;
 - b) quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;
 - c) risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;
 - d) importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai

ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo totale confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;

f) risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;

g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare;

(...)

k) integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e);

B) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;

C) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; (...)

D) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 01.04.1999";

2. ex art. 79, comma 3, CCNL del 16.11.2022 "in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziare ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL".

Si evidenzia con particolare riguardo alla previsione di cui all'art. 79 c. 3 sopra ripreso l'ARAN nella medesima risposta a nota n. 12364 del 25.11.2022, sopra citata, precisa altresì che la formulazione letterale "risorse del presente Fondo" adottata nel comma 3 dell'art. 79 per la ripartizione proporzionale della misura complessivamente non superiore allo 0,22% del monte salari 2018 non lascia interpretazioni tali da consentire di espungere dal Fondo alcuna voce neppure quelle previste da specifiche disposizioni di legge.

L'art. 79, comma 1, lettera b), del contratto del comparto Funzioni Locali del 16.11.2022 prevede che il fondo per le risorse decentrate è incrementato stabilmente "di un importo, su base annua, pari a euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2018 che anche per l'anno 2026 si applica per una sola annualità.

L'incremento previsto ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021, nella misura complessivamente non superiore allo 0,22% del monte salari 2018, è applicabile anche per l'annualità 2026.

Si evidenzia inoltre l'integrazione contenuta nel CCNL 2022/2024 per effetto della quale:

- a decorrere dall'1.01.2024 la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022 è incrementata di un importo annuo lordo, pari al 0,14% del monte salari dell'anno 2021;

- a decorrere dal 1/1/2025, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022 e quelle di cui all'art. 16,

(Retribuzione di posizione e risultato EQ) comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2021.

Si dà atto altresì che la disciplina per l'utilizzo del fondo è contenuta nell'art 59 del CCNL Funzioni Locali del 23.02.2026.

Si sottolinea inoltre ai fini della costituzione del fondo in parola che:

- l'art. 16, commi 4 e 5, del D.L. 98/2011 prevede la possibilità per le amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001 di adottare piani di razionalizzazione delle spese e destinare una percentuale pari al massimo al 50% delle economie effettivamente realizzate, accertate a consuntivo e certificate dai competenti organi di controllo alla contrattazione integrativa di cui il 50% destinato all'erogazione dei premi di cui all'art. 19 del D. Lgs. 150/2009;
- l'art. 43 della Legge 449/1997 prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, nonché richiedere contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali e che le risorse, derivanti dall'applicazione della citata norma, possono alimentare i fondi per la contrattazione integrativa e che con parere n. 257831 del 18.12.2018 il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha provveduto a riassumere le tipologie di risorse finanziarie che ha ritenuto possano essere escluse dalle limitazioni di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, con riferimento al comparto Regioni ed Autonomie Locali ed in particolare, tra questi, le sponsorizzazioni, gli accordi di collaborazione e conto terzi di cui all'art. 43 della legge n. 449/1997;
- le circolari MEF-RGS n. 11/2011 e n. 16/2012, le relazioni illustrativa e tecnica al d.lgs. n. 75/2017, la deliberazione n. 7/2011 della Corte dei Conti - Sezioni Riunite, le deliberazioni n. 21/2014 e 23/2014 della Sezione delle Autonomie, con riferimento alle somme “etero finanziate”;
- la deliberazione n. 105/2018 della Corte dei Conti Sezione di controllo per la Liguria, la quale “ritiene che i compensi aventi fonte nei contratti, atti o attività adottate dagli enti locali ai sensi dell'art. 43 della legge n. 449 del 1997 risultano soggetti ai limiti di finanza pubblica posti, annualmente, al trattamento economico accessorio complessivo del personale dipendente, salvo i casi in cui i ridetti emolumenti trovino copertura finanziaria in trasferimenti operati da soggetti privati in esecuzione di specifico contratto (per esempio, di sponsorizzazione) che permetta alle amministrazioni di conseguire un'entrata aggiuntiva rispetto a quelle ordinariamente spettanti. In quest'ultima ipotesi, nella ricorrenza degli ulteriori presupposti e requisiti previsti dalla norma (copertura delle ulteriori spese che l'amministrazione deve eventualmente sostenere in conseguenza dell'iniziativa di sponsorizzazione), una quota delle predette risorse può affluire ai fondi per la contrattazione integrativa, in aderenza alla pertinente norma del contratto collettivo nazionale (art. 67, comma 3, lett. a), CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018), ed essere esclusa dai limiti posti dalle norme di finanza pubblica al trattamento economico accessorio ove ricorrano, altresì, gli ulteriori requisiti prescritti dalle deliberazioni adottate, in sede nomofilattica, delle Sezioni delle Autonomie e dalle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti”;
- il D.lgs. n. 75 del 25.05.2017, il quale mediante espressa abrogazione dell'art. 1 comma 236 della L. 208/2015, ha precisato al secondo comma dell'art. 23 che, a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle somme destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, (e pertanto non opera più la riduzione proporzionale delle risorse in rapporto alla consistenza del personale in servizio nell'anno di riferimento) mentre al terzo comma, ha precisato che gli enti locali possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e di quelli riferiti alle spese di personale, in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile, fermo restando il limite del non

superamento del salario accessorio complessivo dell'anno 2016 che come espresso in precedenza per la Provincia di Modena è da intendersi con riferimento all'anno 2015;

- l'art. 79 del contratto del comparto Funzioni Locali del 16.11.2022 il quale al comma 6 stabilisce che: "la quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge";
- per orientamento costante delle Corte dei Conti (vedasi, ad esempio, la Sezione delle Autonomie delibera n. 26/2014, Corte dei Conti per il Piemonte delibera n. 62/2016, Corte dei Conti per la Toscana delibera n. 59/2017, nonché Corte Conti Puglia n. 27/2019, Corte Conti Lombardia n. 150/2019, Corte Conti Toscana n. 277/2019) il predetto limite è da considerarsi con riferimento alle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, complessivamente considerate, sia per il personale del comparto, titolari e non titolari di elevata qualificazione, sia per i dirigenti, a nulla rilevando se le stesse siano imputate al relativo fondo ovvero al bilancio.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 79, comma 6, del CCNL 16.11.2022 gli incrementi previsti che non rilevano ai fini del rispetto del limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.L. 75/2017 in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica sono:

- pari a euro 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018, di cui al comma 1 lett. b), unitamente a quello consolidato di cui all'articolo 67, comma 2, lettere a) del CCNL del 21 maggio 2018 pari ad € 83,20 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2015;
- pari alle differenze tra gli incrementi a regime degli stipendi tabellari (ex art. 76) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi riconosciuti alle posizioni iniziali, di cui al comma 1 lett. d), unitamente ai medesimi incrementi ex art. 67, comma 2, lett. b) del CCNL 21.5.2018;
- pari alle risorse, già a carico del bilancio, corrispondenti alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, di cui al comma 1-bis;
- nella misura complessivamente non superiore allo 0,22% del monte salari 2018, di cui al comma 3;
- le risorse previste dall'art. 58 c. 1, 2 e 3 del CCNL 2022/2024.

Si ritiene opportuno ricordare, alla luce di quanto sopra evidenziato, che anche per l'anno 2026, nel rispetto dei principi costituzionali, l'applicazione dell'art 23, comma 2, del D. Lgs 75/2017 sia intesa come limite al salario accessorio complessivo dell'Ente, e pertanto l'eventuale incremento delle risorse destinate agli incarichi di Elevata Qualificazione, previa contrattazione integrativa, dovrà avvenire nel rispetto del suddetto limite complessivo.

Ad integrazione di quanto sopra evidenziato trova collocazione il nuovo comma 1-bis dell'art. 14 del D.L. 25/2025 che, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale degli enti locali, interviene sul versante retributivo del salario accessorio, con aumenti non garantiti a tutti ma solo riservati agli enti «virtuosi» rende possibile e non obbligatorio incrementare il fondo delle risorse decentrate qualora le condizioni contenute nella norma citata lo consentano.

L'ente, compatibilmente con i limiti del valore soglia stabilito dal DM 11/01/2022, intende implementare la parte stabile del fondo sul trattamento economico accessorio, anche in relazione alla neutralità di dette risorse rispetto ai limiti di cui all'art. 23 c. 2 del D.L. 75/2017.

Alla luce di quanto sopra evidenziato si rileva la necessità di fornire al dirigente del Servizio Personale e servizi informativi e telematica le linee di indirizzo circa i criteri e le modalità costitutive e procedurali relative alla disciplina delle risorse decentrate personale dipendente del comparto per l'anno 2026 e seguenti come segue:

1. integrazione del Fondo di parte variabile ex art. 79, comma 2, lett. b) CCNL 16.11.2022 nel limite massimo consentito dalla predetta disposizione "(...) importo massimo corrispondente

all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL". Si precisa che tale integrazione è destinata al raggiungimento degli obiettivi risultanti dagli strumenti di programmazione e gestione dell'Ente. Si evidenzia che per esigenze organizzative nel rispetto dei limiti del fondo accessorio si ritiene di destinare a tal fine euro 51.023,17 per l'anno 2025 e di euro 10.000 per l'anno 2026, incrementando conseguentemente le risorse delle elevate qualificazioni.

2. implementazione del Fondo nella parte delle risorse stabili ex art. 79, comma 1, lett. c) CCNL 16.11.2022 in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale. In tal caso occorrerà implementare il fondo quantificando la differenza, in termini di valore medio del salario accessorio liquidato per categoria, nell'anno precedente la rideterminazione, relativamente ai posti di nuova istituzione rispetto ai posti soppressi;
3. implementazione del Fondo – sulla base di specifico regolamento dell'Ente – ex art. 79, comma 2 lettera a) nel richiamato ex art. 67, comma 3, lettera a) del CCNL 21.5.2018, in presenza di:
 - convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari: possibilità di implementazione nel limite massimo consentito del 50% dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale;
4. implementazione del Fondo – per specifiche disposizioni di legge - nella parte delle risorse variabili, ex art. 79, comma 2 lettera a) nel richiamato ex art. 67, comma 3, lettera c) del CCNL 21.5.2018;
5. implementazione del Fondo di parte variabile ex art. 79, commi 3 e 5, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604, della Legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) e sulla base della relativa capacità di bilancio, di una misura pari allo 0,22% del monte salari 2018, ripartendola in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del Fondo risorse decentrate del comparto e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6, del CCNL del 16.11.2022 (Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato);
6. procedere all'incremento previsto dall'art. 14 comma 1-bis D.L. 25/2025 della parte stabile del fondo per il trattamento accessorio finalizzato in prevalenza alla performance dei suddetti incrementi:
 - euro 52.100,00 per l'anno 2025;
 - euro 126.400,00 per l'anno 2026;
7. implementare il fondo di quanto previsto dall'art. 58 c. 2 del CCNL 23/2/2026 con riferimento sia all'anno 2025 che 2026;
8. di procedere all'adeguamento del limite del fondo della dirigenza finalizzato ad implementare il fondo per le elevate qualificazioni.

Il responsabile del procedimento è il Direttore Generale dr. Raffaele Guizzardi.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Il Direttore Generale ha espresso parere positivo, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile in relazione al presente atto, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del Testo Unico degli Enti Locali.

Per quanto precede,

IL PRESIDENTE DISPONE

- 1) Di autorizzare il Dirigente del Servizio Personale e sistemi informativi e telematica a costituire il fondo per l'anno 2026 di cui all'art. 79 del CCNL 16/11/2022 del Personale del comparto delle Funzioni locali, tenendo conto delle linee guida indicate in premessa.
- 2) Di dare atto che le risorse in parola sono comunque già previste nei capitoli del Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 annualità 2026 dell'Area Amministrativa.
- 3) Di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

Il Presidente
BRAGLIA FABIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)